

TRIBUNALE DI CATANZARO
Procedure Concorsuali
Proc. n. 27/2025 P.U.
Piano familiare di ristrutturazione dei debiti dei consumatori

PER: Sigg.ri Moniaci Giuseppe (C.F. MNCGPP70B09C352N) e Pistoia Emilia (PSTMLE74P63C352H) [REDACTED],
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Bruno Nisticò, di seguito denominati
Ricorrenti;

PREMESSO CHE

I Ricorrenti intendono avvalersi del piano familiare di ristrutturazione dei debiti dei consumatori previsto dal D.LGS 14/2019 per i seguenti motivi.

1) SUI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ;

Sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, i Ricorrenti:

- risultano versare in stato Sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del C.C.I.;
- non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle previste per il sovraindebitamento in quanto le obbligazioni assunte hanno origine esclusivamente per scopi estranei ad attività di impresa o professionale e pertanto possono essere qualificati come "consumatori" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) C.C.I.;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata o procedimenti relativi alla previgente normativa);
- non hanno subito, per cause loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 72, 73, 82 e 83 del C.C.I.;
- dichiarano di essere a conoscenza del regolamento del presente Organismo e di accettarne il contenuto impegnandosi sin da ora a collaborare con il COA, fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della effettiva situazione economica e patrimoniale.

La domanda dei Ricorrenti è corredata dai documenti richiesti dall'art. 67 C.C.I. e cioè dall'elenco:

- di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- della consistenza e della composizione del patrimonio;
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della propria famiglia.

La medesima domanda è altresì corredata da:

- copie documenti d'identità e codice fiscale;
- situazione di famiglia e certificato storico;
- buste paga dei ricorrenti;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- indicazione specifica dei creditori e delle somme dovute;

- contratti di finanziamento con gli istituti di credito a prova delle obbligazioni assunte;
- estratti di ruolo presso Agenzia Entrate Riscossione aggiornati;
- elenco dei beni posseduti inclusi i libretti di circolazione dei veicoli;
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti della loro famiglia;
- documentazioni relative alle carte di credito utilizzate;
- estratti di conto corrente degli ultimi tre anni;
- carichi pendenti;
- visure eseguite presso la Centrale Rischi e la Centrale dell'Arma Interbancaria presso Banca D'Italia;
- visure protesti;
- visure casellario giudiziale;
- visure storiche sulle automobili possedute;
- estratto delle spese mediche recenti;
- estratto delle posizioni contributive dei ricorrenti;
- visura beni immobili;
- relazione dettagliata sulle cause del sovraindebitamento.

2) SULLE CAUSE E CIRCOSTANZE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI;

L'esame delle informazioni fornite dai Ricorrenti ha permesso di circoscrivere cause e circostanze del sovraindebitamento e le ragioni dell'incapacità degli stessi di far fronte alle proprie obbligazioni.

Le cause del sovraindebitamento dei ricorrenti sono certamente da ricondurre anzitutto alla necessità di curare il nascere e l'avanzare della propria famiglia creatasi in giovane età. Più nella specie, i ricorrenti contraevano matrimonio nel maggio 1992 a causa dell'arrivo inaspettato della loro prima figlia.

Il sig. Moniaci dunque, ritrovatosi padre, cercava in ogni modo di sostenere le ingenti spese familiari seppur con fatica, svolgendo lavori saltuari e mal retribuiti. Il tutto, veniva reso ancor più difficile dalla sua giovane età, dall'inesperienza, dalle numerose spese di affitto, di vita e dal periodo storico rinomato per la difficoltà dei singoli cittadini a trovare un lavoro stabile. Unitamente a ciò lo stesso, doveva fronteggiare e sostenere lo stato di disoccupazione della moglie.

Rispettivamente negli anni 1996 e 1997, la famiglia si allargava con la nascita di altre due figlie

In seguito, grazie ad aiuti familiari, il sig. Giuseppe veniva assunto presso la ditta dello zio Moniaci Vincenzo fino all'anno 2004.

Con la nascita delle ultime due figlie però, la situazione economica complessiva dei ricorrenti peggiorava notevolmente, in quanto, sia le nuove nasciture che la prima figlia, risultavano immediatamente bisognose di cure mediche e dentistiche per l'insorgere di alcune patologie.

Essendo una famiglia monoreddito, risultava notevolmente difficile per il sig. Giuseppe sostenere tali spese impreviste.

Solo negli anni 2003 e 2005 i coniugi Moniaci riuscivano a raggiungere una **maggiore stabilità economica** poiché entrambi venivano assunti dagli attuali datori di lavoro.

Da allora il sig. Moniaci svolge la professione di Verniciatore presso la "Andreacchio Group Srl", mentre, la sig.ra Pistoia risulta essere inserviente presso la "Scuola Santa Teresa" di Catanzaro.

All'uopo però, essendo i luoghi di lavoro notevolmente distanti dalla propria abitazione (che nelle more era stata cambiata risultando impellente un maggiore spazio con conseguente aumento del canone di locazione), si rendevano necessarie due auto, che la famiglia, tuttavia, non aveva possibilità di acquistare.

Inoltre nel medesimo periodo, il sig. Moniaci si ammalava improvvisamente di una grave patologia **fibroproliferativa** chiamata "**malattia di Dupuytren**" che nella specie appare caratterizzata da un ispessimento e conseguente retrazione dell'aponeurosi palmare e delle sue estensioni digitali. Tale patologia rendeva necessarie **numerose spese mediche** nonché un **intervento** al fine di ripristinare la mobilità delle mani. Della predetta, si allega relazione esplicativa.

Nell'anno 2009, quindi, in seguito all'aggravarsi della propria condizione ed alle necessità sopra citate, il sig. Moniaci ricorreva al primo prestito contratto con l'allora "UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA" per un totale di circa € 31.000,00. In tal periodo, come già specificato, le possibilità della famiglia erano perfettamente coerenti con tale accesso al credito.

Successivamente, con il crescere delle figlie e con l'intervenuta necessità di fornire alle stesse una adeguata istruzione scolastica unitamente ad un ambiente domestico ideale a condurre una vita dignitosa, si rendevano necessarie ulteriori spese per l'arredamento della casa in fitto, consegnata dal locatario, al momento della stipula del contratto, con pochi e vecchi mobili non più adatti alle cresciute e diverse esigenze familiari.

I coniugi pertanto, si trovavano, essendo nelle condizioni, a dover più volte accedere al credito sempre presso la UNICREDIT SPA al fine di riuscire a sostenere tali spese.

Successivamente, risultando economicamente non più gravati dalla presenza della prima figlia [REDACTED] che nel frattempo aveva ottenuto una modesta occupazione e si era trasferita presso altra abitazione, pur mantenendo la residenza presso la casa genitoriale, i coniugi, **certi di poter onorare i loro debiti** giacché il fabbisogno del loro nucleo familiare si era ridotto, venivano contattati dalla banca sopra citata e si lasciavano attrarre da un'offerta di maggiore liquidità con la possibilità di "estinzione della vecchia posizione debitoria". Tale contatto, si perfezionava con la sottoscrizione di ulteriori consolidamenti.

I sigg.ri Moniaci, **in buona fede e senza le opportune conoscenze in materia di finanziamenti**, accettavano la proposta ignorando di essere vittime di un sistema di continui "consolidamenti" mirati. Tale situazione, li portava a contrarre un debito di circa € 90.000,00 con una rata mensile di rimborso di oltre € 1.000,00 non più sostenibile.

La causa del sovraindebitamento è dunque da ricercare unicamente nei fatti che si sono succeduti come sopra descritto.

Le ragioni dell'attuale incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, pertanto, sono riconducibili all'insufficiente disponibilità finanziaria rispetto alla complessiva esposizione debitoria che non permette ai Ricorrenti di far fronte alle pregresse obbligazioni, **contratte in assoluta buona fede.**

3) SUI BENI

3.1 Beni Immobili

I Ricorrenti non risultano proprietari di un beni immobili registrati come da visura in atti.

3.2 Beni Mobili

I medesimi altresì, risultano proprietari di n. 2 autovetture così come segue:

Ricorrente	Vettura	Targa	Valore
Pistoia Emilia	Audi A3 anno 2005	CY960CA	€ 1.500,00
Moniaci Giuseppe	Fiat Panda anno 2019	FX665HY	€ 5.000,00
		Totale	€ 6.500,00

Il patrimonio liquidabile dei Ricorrenti, per quanto sopra, ammonta complessivamente, quindi, ad € 6.500,00.

3.3 Crediti e disponibilità liquide

Le disponibilità liquide dei Ricorrenti alla data della presente sono pari a circa € 3.000,00 giacenti su di un conto presso Intesa San Paolo.

La somma sopra indicata è utilizzata dai Ricorrenti esclusivamente per le ordinarie spese familiari e come fondo imprevisti.

Non vi sono ad oggi ulteriori conti aperti intestati ai Ricorrenti né carte di credito con ulteriore giacenza.

3.4 Reddito e spese di sostentamento del nucleo familiare

Attualmente, **come da ISEE in atti**, il nucleo dei ricorrenti è composto dai coniugi e da due figlie, di cui una carico.

Il sig. Moniaci percepisce ad oggi un reddito mensile di circa € 1.306,00 oltre tredicesima mensilità (pari a circa € 1.170,00) con in aggiunta pensione di invalidità per € 500,00 circa.

La sig.ra Pistoia, altresì, un reddito mensile di circa € 889,00 comprensivo di tredicesima mensilità già inserita in tale importo.

La figlia non a carico, percepisce da pochi mesi un reddito di circa € 600 mensili ma si appresta nel breve ad un trasferimento per esigenze di vita.

La stessa inoltre, provvede autonomamente alle proprie necessità.

Sommando quindi gli importi percepiti dai coniugi può affermarsi che il reddito mensile della famiglia dei Ricorrenti è pari ad circa € 2.600,00 (oltre tredicesima mensilità del sig. Giuseppe) ed è l'unica fonte di sostentamento.

Al fine di determinare l'importo da mettere a disposizione dei creditori nel Piano, i Ricorrenti hanno rappresentato e documentato le spese di sostentamento minime necessarie per il nucleo familiare che, al netto di quanto già in atti inerente l'anno 2023.

Attualmente, quindi, il quadro delle spese familiari appare così strutturato:

Spese Mensili	Importo mensile
Mutui e Finanziamenti	€ 223,42
Canone di locazione	€ 350,00
Assicurazioni n. 2 auto	€ 80,00
Bolli n. 2 auto	€ 40,00
Carburante n. 2 auto	€ 300,00

Farmaci	€ 50,00
Bollette luce, gas, telefono, tv	€ 225,00
Alimentari e cura della persona	€ 700,00
Imprevisti	€ 50,00
Cura della casa	€ 150,00
Totale	€ 2.168,42

A fronte, come sopra detto, di un reddito netto mensile di circa **€ 2.600,00** e tenendo conto dell'attuale interruzione dei pagamenti, la situazione è da descrivere così come segue:

Redditi percepiti	Spese necessarie
2.600	€ 2.168,42

Si evince quindi una **eventuale eccedenza per € 431,58**.

Le spese evidenziate, comunque, escludendo i prestiti, appaiono finalizzate a soddisfare le esigenze primarie ed indispensabili della famiglia e risultano essere gestite costantemente in un'ottica di risparmio.

Infatti, facendo riferimento agli attuali parametri del costo della vita forniti da **ISTAT**, che già nel 2022 stimavano una spesa di circa € 2.625,00 mensili per la vita di una famiglia e che oggi risultano aumentati del 2,0%, ad oggi i Ricorrenti gestiscono chiaramente le loro spese con grande attenzione.

Si precisa infatti, che l'importo eccedente con quale il nucleo dovrebbe vivere al netto delle spese primarie, corrisponde a **€ 4,70 giornalieri**.

4) SUL PASSIVO

I Ricorrenti, allo stato attuale, dichiarano la seguente massa debitoria, tenuto conto anche delle spese procedurali:

a) Situazione debitoria aggiornata sig. Moniaci:

CREDITORE	DEBITO RESIDUO AGGIORNATO
Compenso Avvocato Bruno Nisticò	€ 598,00 privilegio
Agenzia Entrate Riscossione	€ 6.927,98 di cui € 5.303,18 privilegio € 1.624,80 chirografo
KruK Italia Srls ex Unicredit S.p.a.	€ 8.156,61 chirografo
Comune Catanzaro Area Tributi	€ 2.166,56 privilegio
Best Italia S.r.l. (cessionaria Findomestic)	€ 2.192,66 chirografo
Compenso O.C.C.	€ 3.854,85 prededuzione
TOTALE	€ 23.896,66

b) Situazione debitoria aggiornata sig.ra Pistoia:

CREDITORE	DEBITO RESIDUO AGGIORNATO
Compenso Avvocato Bruno Nisticò	€ 598,00 privilegio
Agenzia Entrate Riscossione sig.ra Pistoia Emilia	€ 2.794,08 di cui € 2.259,59 privilegio € 534,49 chirografo
Intesa San Paolo	€ 11.729,08 chirografo
Comune Catanzaro Area Tributi	€ 583,00 privilegio
KruK Italia Srls ex Unicredit S.p.a.	€ 97.553,08 chirografo
Compenso O.C.C.	€ 2.396,93 prededuzione
TOTALE	€ 115.654,17

5) SULLA MERITEVOLEZZA

I ricorrenti, come già in atti non possono essere esclusi dal tema della meritevolezza. Si rileva infatti in primo luogo, l'assenza di atti di disposizione patrimoniale negli ultimi cinque anni. Detta assenza, perdipiù riferita ad eventuali atti di natura fraudolenta e tali da influire negativamente sui vantaggi che derivano dal buon esito della procedura si pone al primo posto tra i caratteri desumibili dall'analisi svolta e sopra descritta.

In secondo luogo, è stata verificata positivamente l'**assenza di atti volti ad assumere con colpa o dolo obbligazioni di natura pecuniaria** con la consapevolezza, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempierle.

Più nella specie sul punto appare necessario analizzare il comportamento della UNICREDIT SPA in ordine alla presentazione ed alla concessione dei finanziamenti oggetto della gran parte della massa debitoria.

Sulla presentazione e per onor del vero, occorre specificare che i Ricorrenti, privi di un titolo di studio adeguato, sono purtroppo stati vittima di una ipotesi di consolidamento delle loro posizioni debitorie ignorando la presenza di un ulteriore prestito a maggiori interessi.

Sulla concessione, per come si evince anche dai contratti, i consolidamenti proposti sono stati erogati in modo non rispondente alla disciplina dell'obbligo di valutazione del merito creditizio ex artt. 124-bis e 120-undicies TUB.

Ed invero negli stessi contratti, al fine della valutazione e quindi dell'erogazione del credito, la stessa Banca nella descrizione ha indicato i soggetti contraenti quali **proprietari di un immobile inesistente.**

Dovendo quindi la banca attenersi, nell'erogazione del credito, a dei criteri che privilegino la possibilità di ottenere il rimborso delle somme concesse e quindi, dotarsi sotto il profilo organizzativo di strumenti (mezzi e competenze tecniche) ed assetti che consentano un'adeguata istruttoria delle richieste di finanziamento, non può che evidenziarsi il grave errore di valutazione della medesima banca.

La stessa Unicredit altresì, avrebbe dovuto valutare la reale capacità economica dei Ricorrenti al posto di mirare al massimo profitto con un consolidamento causativo della situazione di grave difficoltà dei coniugi Moniaci posta a fondamento del presente scritto.

Senza contare infine, come sopra evidenziato, della presenza di una **falsa dicitura contrattuale** in ordine al possesso di un immobile.

Ciò posto appare doveroso significare che il novero delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee a escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alle procedure in oggetto non è ascrivibile al caso che ci occupa.

Infatti, non risulta presente una dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale ovvero una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media in quanto i Ricorrenti hanno sempre agito in buona fede e per sole necessità di vita familiare.

Infine i medesimi, assumendo nuove obbligazioni, ne hanno sempre valutato la sostenibilità sino agli eventi sopra descritti per colpa a loro non ascrivibile.

Si può quindi ragionevolmente sostenere che i Ricorrenti non abbiano assunto le obbligazioni con colpa grave, malafede o dolo o comunque in violazione dell'art. 69 co. 2 C.C.I.

Possano quindi ritenersi soddisfatti i criteri previsti dal C.C.I.

Tutto ciò premesso,

I Ricorrenti, tenendo conto delle variabili sopra esposte, ragionevolmente ipotizzano di mettere a disposizione dei creditori l'importo di **€ 600,00 mensili da ripartire in misura proporzionale all'attivo ed al passivo di ciascuno, contemperando il fabbisogno mensile familiare.**

Occorre rilevare altresì che, considerando l'attuale capacità lavorativa dei Ricorrenti e la loro età, tale importo potrebbe essere messo a disposizione per un tot di anni utili al raggiungimento della complessiva somma di circa **€ 50.996,66** e più precisamente: la sig.ra Pistoia in 7 anni, 5 mesi e circa 16 giorni, pagherà la somma complessiva di euro 35.806,35, mentre il sig. Moniaci Giuseppe in 6 anni, 3 mesi e circa 29 giorni, pagherà la somma complessiva di euro 15.190,31, con l'ulteriore impegno da parte di entrambi, di destinare 1/5 del TFR maturato e liquidato, alla suddetta procedura, al fine di poter eventualmente anticipare temporalmente la conclusione del piano.

Il piano, così proposto, garantirebbe alla sig.ra Pistoia di poter coprire un maggior importo debitorio in un lasso di tempo ragionevole ed al sig. Moniaci di poter ottemperare per la maggiore alle spese di vita del nucleo coprendo anch'egli un importo debitorio ragionevole.

In ottica riassuntiva ed al fine di evidenziare la meritevolezza del piano nonché la convenienza in ordine al soddisfacimento dei creditori, si propongono i seguenti schemi

a) Moniaci Giuseppe:

Piano ipotizzato	Importo a disposizione	Periodo	Credito coperto
Art. 67 C.C.I.	€ 200,00 mensili	6 anni, 3 mesi e circa 29 giorni	100% Privilegiato 27,29% Chirografario

a) Pistoia Emilia:

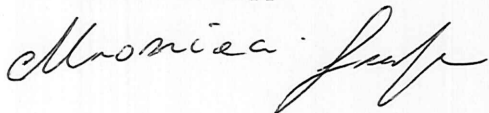
Piano ipotizzato	Importo a disposizione	Periodo	Credito coperto
Art. 67 C.C.I.	€ 400,00 mensili	7 anni, 5 mesi e circa 16 giorni	100% Privilegiato 27,29% Chirografario

Dai medesimi, tenuto conto di quanto già in atti in ordine ad un eventuale ipotesi di liquidazione controllata, che garantirebbe un importo minimo e nettamente inferiore a quanto proposto con il presente, **si evince chiaro il vantaggio per tutti i creditori.**

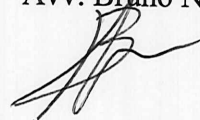
Catanzaro lì, 02/05/2025

In Fede

Moniaci Giuseppe



Avv. Bruno Nisticò



Pistoia Emilia

